

UTILIZZO DELLE PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE NELL'ALIMENTAZIONE ZOOTECNICA: LUCI ED OMBRE



Criticità emerse in Emilia
Romagna in merito alla gestione
delle farine animali



Verona – 02/02/2018
Francesco Bonicelli

Servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica
Area veterinaria e igiene alimenti

Normativa di riferimento

...Decreto Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 (Alto rischio e basso rischio) => Crisi BSE => **Reg.**

CE 1774/2002

- Regolamento CE 999/2001
- Regolamento CE 183/2005
- Regolamento CE 767/2009
- Regolamento CE 1069/2009
- D.l.vo 75/2010
- Regolamento UE 142/2011 e Linee guida





Utilizzo di SOA per la produzione di mangimi



Cosa sono le PAT



- Reg. UE 142/2011 – Allegato I
- 5. «**proteine animali trasformate**»: proteine animali ottenute interamente da materiali di categoria 3 e trattate, conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, del presente regolamento (incluse le farine di sangue e di pesce), in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come materie prime per mangimi o a qualsiasi altra utilizzazione negli alimenti per animali, compresi quelli per animali da compagnia, o all'utilizzazione in fertilizzanti organici o ammendanti; tuttavia non comprendono i prodotti sanguigni, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro, i fanghi di centrifugazione o di separazione, la gelatina, le proteine idrolizzate e il fosfato bicalcico, le uova e i prodotti a base di uova, il fosfato tricalcico e il collagene;

Altre definizioni

- Reg. UE 142/2011 – Allegato I
- 19. «**alimenti per animali da compagnia**»: alimenti, diversi dai materiali di cui all'articolo 24, paragrafo 2, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia, e articoli da masticare costituiti da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati che
 - a) contengono materiali di categoria 3 diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e
 - b) possono contenere materiali di categoria 1 importati costituiti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE;

Altre definizioni

- Reg. UE 142/2011 – Allegato I
- 16. «**alimenti in conserva per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia sottoposti a trattamento termico e condizionati in recipienti ermeticamente chiusi;
- 17. «**articoli da masticare**»: prodotti destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati non conciate o da altre materie di origine animale;
- 18. «**interiora aromatizzanti**»: prodotti derivati liquidi o disidratati di origine animale usati per migliorare l'appetibilità degli alimenti per animali da compagnia;

Altre definizioni

- Reg. UE 142/2011 – Allegato I
- 20. «**alimenti trasformati per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia, diversi dagli alimenti greggi per animali da compagnia, trasformati conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II, punto 3;
- 21. «**alimenti greggi per animali da compagnia**»: alimenti per animali da compagnia contenenti taluni materiali di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento;

Reg. UE 142/2011 – All. XIII – Capo II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

- **1. Alimenti greggi per animali da compagnia**
- Gli operatori possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- Gli alimenti greggi per animali da compagnia sono confezionati in imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite.
- Vengono prese misure idonee a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita.





Reg. UE 142/2011 – All. XIII – Capo II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

- **3. Alimenti trasformati per animali da compagnia**
- b) Gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva devono essere:
 - i) sottoposti ad un trattamento termico nel corso del quale la temperatura di tutta la massa del prodotto finale ha raggiunto almeno 90 °C;
 - ii) sottoposti a trattamento termico fino al raggiungimento di una temperatura di almeno 90 °C degli ingredienti di origine animale;



Reg. UE 142/2011 – All. XIII – Capo II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

- **3. Alimenti trasformati per animali da compagnia**
- b) Gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva devono essere:
- iv) se autorizzato dall'autorità competente, sottoposti a un trattamento come l'essiccazione o la fermentazione che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale;



Reg. UE 142/2011 – All. XIII – Capo II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

- 3. **Alimenti trasformati per animali da compagnia**
- b) Gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva devono essere:
- v) nel caso dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettere l) e m), del regolamento (CE) n. 1069/2009, e nel caso di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, **invertebrati acquatici e terrestri** e, se autorizzato dall'autorità competente, a un trattamento che garantisca che gli alimenti per animali da compagnia non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e animale.



Reg. UE 142/2011 – All. XIII – Capo II

Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti per animali da compagnia e agli articoli da masticare

- 4. ***Gli articoli da masticare*** sono sottoposti a un trattamento in grado di distruggere gli organismi patogeni, inclusa la salmonella.
- Dopo tale trattamento vengono adottate tutte le precauzioni atte ad evitare la contaminazione del prodotto.
- Gli articoli da masticare sono confezionati in imballaggi nuovi.



Conformità microbiologica (campionamento da effettuare prima della spedizione)

- Alimenti trasformati trasformati e articoli da masticare (no alimenti in conserva)
- Salmonella: assenza in 25 g, $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$
- Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 300$ in 1 g
dove:
 - n = numero di campioni da esaminare;
 - m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;
 - M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M ; e
 - c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m .

Conformità microbiologica (campionamento da effettuare prima della spedizione)

- Alimenti greggi
- Salmonella: assenza in 25 g, $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$, $M = 0$
- Enterobacteriaceae: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$, $M = 5.000$ in 1 g
dove:
 - n = numero di campioni da esaminare;
 - m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m ;
 - M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M ; e
 - c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M ; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m .

Circolare ministeriale n.11399 del 05/05/2017

– Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangime

Insetti come materie prime per mangimi

Gli insetti vivi o trattati (secchi, congelati, etc) sono materie prime per mangimi, così come definite dal regolamento (UE) 68/2013:

9.16.1 Invertebrati terrestri: *invertebrati terrestri, o loro parti, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali; trattati o non trattati, ad es. allo stato fresco, congelato, essiccato.*

Le PAT di insetto sono invece proteine animali trasformate, materie prime per mangimi elencate anch'esse nel regolamento (UE) 68/2013 e, come definite dal reg. (UE) 142/2011, allegato I punto 5, ottenute da determinate specie di invertebrati terrestri non patogeni, in accordo con i requisiti stabiliti sempre dal reg (UE) 142/2011, all'allegato X, capo II, sezione 1.

Pertanto, gli insetti utilizzabili come mangimi non devono appartenere a specie patogene, non devono essere riconosciuti come vettori di patogeni per l'uomo, gli animali o per le piante e devono rispettare criteri ambientali per la salvaguardia delle specie autoctone.

Circolare ministeriale n.11399 del 05/05/2017

– Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangime

Gli insetti utilizzati vivi come mangime, non rientrano nella definizione di PAT e perciò non ricadono nel divieto previsto dal regolamento (CE) 999/2001, che è relativo all'uso di quest'ultime per l'alimentazione degli animali da allevamento. Gli insetti vivi non sono neppure considerati "Sottoprodotti" ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.

Pertanto, l'applicazione della normativa, allo stato attuale, lascia allo Stato Membro la decisione di permettere l'uso di insetti vivi per l'alimentazione di alcuni animali, fermo restando che il regolamento (CE) 999/2001, all'articolo 7, ne vieta l'utilizzo per le specie ruminanti.

Considerato lo stato attuale della normativa e il frequente utilizzo di insetti vivi nell'alimentazione di alcune specie animali, **si ritiene di poter ammettere sul territorio nazionale l'utilizzo di insetti vivi per l'alimentazione di animali da compagnia o di animali non allevati per la produzione di alimenti, quali quelli ornamentali, da pelliccia, da zoo o da laboratorio o per usi diversi da quelli alimentari (usi tecnici).**

Circolare ministeriale n.17551 del 25/07/2017

– Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangime

Deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario che accompagnano le partite di PAT derivate da insetti d'allevamento nonché sulle relative etichette la dicitura *“Proteine di insetti trasformate – Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”*.

Circolare ministeriale n.11399 del 05/05/2017

– Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangime

Allevamento di insetti destinati alla produzione di mangimi

Gli insetti sono animali d'allevamento (art.3, punto 6 del Reg.(CE) 1069/09), ai quali si applica il FEEDBAN e i divieti di alimentazione previsti dalla normativa vigente, ovvero:

- ai sensi della normativa sui sottoprodotti di origine animale, solo i materiali di categoria 3 possono essere utilizzati per alimentare gli insetti;
- gli insetti non possono essere alimentati con i materiali vietati contenuti nell'allegato III del regolamento (CE) 767/09 in materia di commercio ed etichettatura dei mangimi, tra cui ad esempio feci, urine, contenuto del tubo digerente e rifiuti urbani solidi, come i rifiuti domestici.

- gli insetti non possono essere alimentati con rifiuti di cucina e ristorazione o con ex-alimenti senza ulteriore trasformazione diversi da quelli indicati all'allegato X, Capo II, Parte III, sezione 10 del reg.(UE) 142/2011.

ai sensi del regolamento (CE) 999/2001 gli insetti, essendo animali da allevamento, non ruminanti, diversi dai pesci d'acquacoltura, non possono essere alimentati con PAT (tranne la farina di pesce), con prodotti a base di sangue, gelatina e collagene derivati da ruminanti e proteine idrolizzate derivate da ruminanti (tranne quelle derivate da cuoio e pelli).

Circolare ministeriale n.11399 del 05/05/2017

– Allevamento ed uso di insetti per la produzione di mangime

Inoltre con il supporto dell'EFSA, ha definito una lista positiva di specie di insetti che saranno ammesse per la produzione di PAT destinate ad animali da allevamento, diversi da quelli da pelliccia, che sarà contenuta nel regolamento di modifica e che di seguito si riporta:

- *Hermetia illucens*
- *Musca domestica*
- *Tenebrio molitor*
- *Alphitobius diaperinus*
- *Acheta domesticus*
- *Gryllodes sigillatus*
- *Gryllus assimilis*

Regolamento CE 999/2001 modificato dal Reg UE 893/2017

ALLEGATO IV ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

CAPITOLO II Deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I


- c) agli animali d'acquacoltura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:
- i) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;
- ii) *proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F;*

SOA nel mercato nazionale


(Dati Convegno Assograssi 2015)

QUANTITA' Anno 2014

Materia Prima



Prodotti Derivati



Principali problemi rilevati

- Positività alla PCR in PAT provenienti da filiere mono specie di non ruminanti (suino, pollo).
- Presenza di siero di latte dichiarato nei mangimi
- Problemi di trasporto

EXPORT - Paesi terzi principalmente interessati

- Sud est asiatico (Vietnam – Thailandia, ecc);
- Federazione Russa
- Turchia

Tipologie di prodotti esportati

- Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti.
- Proteine animali trasformate derivate da ruminanti
- Mangimi complementari uso pet food contenenti PAT di ruminante
- Fertilizzanti organici contenenti prodotti di origine animale

Proteine animali trasformate derivate da non ruminante

- Sono principalmente di origine suina o avicola;
- Possono essere utilizzate, secondo le prescrizioni del Reg. CE 999/2001, come mangimi in acquacoltura;
- Per essere esportate devono essere prodotte in impianti che trattano esclusivamente proteine di non ruminanti o in impianti appositamente autorizzati per impedire eventuali contaminazioni crociate.

Proteine animali trasformate derivate da ruminanti

- Prevalentemente si trovano miste con proteine di non ruminante.
- Con la recente pubblicazione del Reg. UE n. 893/2017 è decaduto il divieto di export a condizione che:
 - le proteine animali trasformate sono trasportate in contenitori sigillati, direttamente **dall'impianto di trasformazione** al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un Posto d'Ispezione Frontaliero.

Proteine animali trasformate derivate da ruminanti

- Le partite sono accompagnate da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- Il Posto d'Ispezione Frontaliero di uscita deve essere indicato come punto di uscita nella casella I.28 del suddetto documento commerciale.

Mangimi complementari per pet food contenenti anche PAT di ruminante

- Prodotti in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Reg. CE 1069/2009 (PROCP) anche come impianti di produttori di Pet Food (PETPP) e registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005;
- Confezionati ed etichettati mangimi complementari destinati ad animali da compagnia;

Intervento della UE con il Reg. 294/2013 (che modifica il Reg. UE n.142/2011)

- *“Le proteine animali trasformate derivate da sottoprodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere **utilizzate come ingredienti** per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia. Le proteine animali trasformate possono essere dichiarate alimenti per animali da compagnia solo se sono **mescolate in proporzioni appropriate con altri alimenti** normalmente consumati dalle specie di animali da compagnia in questione. I produttori di proteine animali trasformate possono tuttavia fornire il prodotto a detentori di allevamenti o mute di cani riconosciuti e a rifugi per cani e gatti per la produzione di mangimi misti per cani e gatti. In tal caso il prodotto va dichiarato ed etichettato come proteine animali trasformate. In caso di esportazione di proteine animali trasformate si applicano, oltre alla normativa sui sottoprodotti di origine animale, anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- *In conformità all’allegato IV, parte III, punto E 2, del suddetto regolamento, **l’esportazione di proteine animali trasformate è soggetta all’obbligo della conclusione di un accordo scritto tra gli Stati membri di origine e il paese terzo di destinazione.** Tale obbligo non sussiste nel caso delle esportazioni di mangimi per animali da compagnia.*
- *Dato che è stato constatato **il rischio di un uso inappropriato** delle norme sull’esportazione di proteine animali trasformate è necessaria una definizione più precisa dei mangimi per animali da compagnia”.*

Nota del Ministero DGSAF n. 0008211 del 11/04/2014

Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood. (Alcuni punti della circolare)

- Le proteine animali trasformate, figurano come **materia prima per mangimi**, elencata nel catalogo di cui al Reg (UE) 68/2013.
- **Una miscela di PAT differenti, ad esempio farina di pollo e suino, non deve essere definita mangime composto ma costituisce invece un mangime semplice/materia prima per mangimi.**
- A tal proposito, è frequente ritrovare sul mercato alcuni pet food in scatola (alimenti semplici), che sono composti esclusivamente da tonno o parti carnee. Essi tuttavia sono stati concepiti specificamente per gli animali da compagnia, per quanto riguarda palatabilità, modalità di somministrazione e fabbisogni nutrizionali.

Intervento del Ministero con la Nota DGSAF n. 0008211 del 11/04/2014

Esportazione di proteine animali trasformate (PAT) come petfood.

- Le PAT, non sono assimilabili a tali tipologie di mangimi semplici, poiché non sono state prodotte per l'assunzione diretta da parte dell'animale da compagnia, evenienza che risulterebbe peraltro difficile, senza l'aggiunta di acqua e di altri ingredienti, per esempio, alla farina di carne o di pesce.
- Considerato quanto sopra e quanto prescritto dalla normativa afferente, **le PAT e le loro miscele, non sono etichettabili come alimenti per animali da compagnia** e la loro esportazione verso Paesi Terzi è pertanto soggetta agli obblighi previsti dall'Allegato IV del Reg.(CE) 999/2001.

Circolare Regione Emilia Romagna inviata ai Servizi Veterinari e p.c. al Ministero (05/12/2014)

- Nella casistica di petfood in deroga potrebbero rientrare anche i mangimi “complementari”, come definiti all’art. 3 punto J) del Reg. CE 767/2009:
- - «mangimi complementari» mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi;

Circolare Regione Emilia Romagna inviata ai Servizi Veterinari e p.c. al Ministero (05/12/2014)

- A parere dello scrivente, la tipologia sopra descritta può rientrare nella casistica in deroga con i seguenti parametri minimi:
- a) Specie animale da compagnia per la quale il mangime complementare è destinato;
- b) Relazione della ditta produttrice sulle finalità dietetiche per le quali il mangime complementare è destinato;
- **c) Presenza di almeno una materia prima per mangime non di origine animale e minerale, in percentuale minima sufficiente a garantire le finalità per le quali il mangime complementare è finalizzato;**
- d) Divieto della commercializzazione come prodotto sfuso.

Modello di etichetta concordato

Nome o Ragione Sociale della Ditta

Indirizzo: via....., comune.....CAP.....
Tel..... E mail.....

ABP n.

Mangime Complementare per Pet. Food

Composizione: **Proteine animali trasformate** (ruminanti, suine, avicole, o multispecie),
Farina di origine vegetale (grasole, sola, granturco o altra materia prima secondo denominazione prevista dal Reg. CE 767/2009 e dal catalogo delle materie prime), **Additivi** (se presenti, esempio: Miscela di acidi organici (Acetico % - Lattico% - Formico % secondo denominazioni previste dal Reg. CE 767/2009- All.VII – Capo I)

Componenti analitici

— Proteina grezza %
— Fibra grezza %
— Oli e grassi grezzi %
— Ceneri grezze %

Destinato a cani e gatti

Peso della confezione: Kg.....

Lotto n°.....

Data di Produzione.....

Da consumarsi preferibilmente entro (mese, anno)

Note:

- Trattandosi di mangime composto contenente meno di tre materie prime non è necessario indicare le istruzioni di uso corretto. (art. 21, par. 5 del Reg. CE 767/2009).
- L'etichetta è redatta in italiano o in inglese secondo il paese di destinazione (art. 14, par. 1 del Reg. CE 767/2009).

Nota del Ministero DGSAF n. 0003214 del 09/02/2016

Permangono inoltre forti dubbi in merito alla possibilità di somministrare tal quali tali prodotti agli animali, senza che siano necessarie ulteriori lavorazioni. Infatti, come previsto dalla definizione di cui all'art.3 J), del reg. (CE) 767/09, il mangime complementare è un mangime finito (destinato all'alimentazione per via orale degli animali) che deve essere associato, e non necessariamente miscelato, ad altri mangimi al fine di soddisfare la razione giornaliera degli animali.

La forma fisica polverulenta del prodotto rende l'assunzione da parte dell'animale difficile e genera delle preoccupazioni in merito al benessere degli animali. A tal proposito si ricordano le note di questo Ministero 8211 dell'11/04/2015 e 1362 del 20/01/2016.

Un petfood deve essere prodotto, imballato, etichettato, come tale ed essere chiaramente destinato ad animali da compagnia.

Prodotti come quelli in questione, in forma polverulenta, che contengono elevatissimi livelli di PAT, solitamente commercializzati sfusi in containers o big bag, non possono essere considerati mangimi complementari per animali da compagnia, poiché possono essere facilmente destinati all'alimentazione di animali da reddito.

Reg. Ce 767/2009 – Art. 23 - Confezionamento

- 1. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti possono essere commercializzati unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.

Reg. CE 767/2009 – Art. 23 - Confezionamento

- 2. In deroga al paragrafo 1, i seguenti mangimi possono essere commercializzati sfusi o in imballaggi o recipienti non sigillati:
 - a) materie prime per mangimi;
 - b) mangimi composti ottenuti esclusivamente mescolando grani o frutti interi;
 - **c) consegne tra produttori di mangimi composti;**
 - d) consegne di mangimi composti direttamente dal produttore all'utilizzatore finale;
 - **e) consegne da parte di produttori di mangimi composti a ditte incaricate del confezionamento;**

Considerazioni finali:

- In assenza di chiari vincoli legislativi, fermo restando il pieno rispetto degli obblighi di produzione previsti dal Reg. CE 1069/2009 e dal Reg. UE 142/2011 e di etichettatura previsti dal Reg. 767/2011, ivi comprese le precisazioni richieste da Codesto Ministero, oltre che dei parametri indicati nella nota PG/2014/473658 del 05/12/2014, si ritiene di non poter impedire, a meno di eventuali ulteriori indicazioni in merito da parte di Codesto Ministero, l'export di mangimi complementari per animali da compagnia, definiti anche “*complementary feed for pet animal*”.

Fertilizzanti organici e ammendanti



Definizioni



- ▶ **Reg. Ce 1069/09 - Art. 3**
- ▶ (22) «fertilizzanti organici» e «ammendanti», materiali di origine animale utilizzati, separatamente o in combinazione, per preservare o migliorare il nutrimento dei vegetali nonché le proprietà fisiche e chimiche dei terreni e la loro attività biologica; possono includere stallatico, guano non mineralizzato, contenuto del tubo digerente, compost e residui della digestione;
- D.L.vo 75/2010 – art. 2
- p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;
- z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2

Fertilizzanti organici contenenti prodotti di origine animale

Possono essere:

- Solidi
- Liquidi in flaconi o in cisternette (sino a 1000 Lt.)
- Confezionati ($< o = 1000$ Kg.)
- Sfusi (> 1000 Kg.)

Regolamento CE n. 1069/2009

- Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- 1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
 - a) derivino da materiali di categoria 2 o di categoria 3
 - b) siano stati fabbricati nel rispetto delle condizioni stabilite per la sterilizzazione sotto pressione o di altre condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali in conformità dei requisiti fissati a norma dell'articolo 15 e di eventuali provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3 del presente articolo;

Regolamento CE n. 1069/2009

- ▶ Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- ▶ 1. I fertilizzanti organici e gli ammendanti possono essere immessi sul mercato e usati a condizione che:
 - c) c) provengano da stabilimenti o impianti riconosciuti o registrati, a seconda dei casi; e
 - d) nel caso di farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e proteine animali trasformate, destinate ad essere usate quali fertilizzanti organici e ammendanti o loro componenti, siano state miscelate con un componente al fine di escludere il successivo impiego della miscela come mangime e sottoposte a marcatura qualora ciò sia previsto da provvedimenti adottati a norma del paragrafo 3. (dal 30% al 2%)

Regolamento CE n. 1069/2009

- Articolo 32 – Immissione sul mercato e uso
- Possono inoltre essere immessi sul mercato e usati come fertilizzanti organici o ammendanti i residui della digestione derivati dalla trasformazione in biogas o compost.

Regolamento CE n. 142/2011

Allegato II – Restrizioni d'impiego dei s.o.a.

Capo II . Alimentazione di animali d'allevamento con
piante erbacee (foraggi!!)

- Le seguenti condizioni si applicano all'alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee, assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte, se provengono da terreni sui quali sono stati applicati fertilizzanti organici o ammendanti:
- a) deve essere rispettato il periodo di attesa di almeno 21 giorni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) sono stati impiegati solo fertilizzanti organici e ammendanti conformi all'articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, e all'allegato XI, capo II, del presente regolamento.

Regolamento CE n. 142/2011

- ▶ Allegato II – Restrizioni d'impiego dei s.o.a.
- ▶ Capo II . Alimentazione di animali d'allevamento con piante erbacee
- ▶ Tuttavia, tali condizioni non sono applicabili se sono stati applicati sul terreno solo i seguenti fertilizzanti organici o ammendanti:
 - ▶ a) stallatico e guano;
 - ▶ b) contenuto del tubo digerente, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di propagazione di malattie veterinarie gravi.

Marcatura di taluni prodotti derivati

- Reg. UE 142/2011 – Allegato VIII - **CAPO V**

1. Negli impianti di trasformazione di materiali di categoria 1 o 2, i prodotti derivati sono marcati in modo permanente con trieptanoato di glicerina (GHT) in modo che:

- a) il GHT sia addizionato ai prodotti derivati sottoposti in precedenza a un trattamento termico sterilizzante a una temperatura di almeno 80 o al centro della massa che li preservi da successive ricontaminazioni;
- b) tutti i prodotti derivati contengano in modo omogeneo in tutta la massa una **concentrazione minima di 250 mg di GHT per Kg di grasso.**
- 2. Gli operatori degli impianti di trasformazione di cui al punto 1 applicano un sistema di monitoraggio e di registrazioni di parametri adatti a dimostrare all'autorità competente il raggiungimento della concentrazione minima omogenea prescritta di GTH.

Regolamento CE n. 142/2011

- ▶ Allegato XI – Fertilizzanti organici e ammendanti
- ▶ Capo I . Prescrizioni applicabili allo stallatico non trasformato, allo stallatico trasformato e ai prodotti derivati da stallatico trasformato (sez. 1 - ***Stallatico non trasformato*** ; sez. 2 - ***Guano di pipistrelli, stallatico trasformato e prodotti derivati dallo stallatico trasformato***)
- ▶ Capo II . **PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

Sez. 1 – Condizioni di produzione

I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di SOA o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:

- uno qualsiasi dei metodi di trasformazione da 1 a 7 di cui all'allegato IV, capo III, qualora i **materiali di categoria 3** utilizzati come materia prima non siano utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.

Regolamento CE n. 142/2011

Capo II . PRESCRIZIONI APPLICABILI A TALUNI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI

Sez. 1 – Condizioni di produzione

I fertilizzanti organici e gli ammendanti, diversi dallo stallatico, il contenuto del tubo digerente, il compost, il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro, i prodotti a base di colostro e i residui della digestione risultanti dalla trasformazione di SOA o di prodotti derivati in biogas, sono prodotti mediante:

- ▀ l'impiego di proteine animali trasformate, comprese le proteine animali trasformate prodotte conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, punto B.1, lettera b), punto ii), che sono state prodotte con **materiali di categoria 3** conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, o con materiali sottoposti ad un altro trattamento, se tali materiali possono essere utilizzati per fertilizzanti organici e ammendanti a norma del presente regolamento;

Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013

Sono esclusi dalla registrazione gli operatori che commercializzano

- ▶ Distribuiscono all'utente finale fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg. (art.3 - punto 3 Linee Guida)
- ▶ FOA contenenti: stallatico, digestato (biogas), Compost.
- ▶ Concimi organo-minerali costituiti da FOA di cui al punto precedente.
- ▶ Concimi organo – minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico $< 0 =$ al 4%

Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013

Immagazzinaggio

In caso di immagazzinaggio, i FOA devono essere conservati in luogo idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

Regolamento CE 999/2001

Allegato IV

Deroghe ai divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I

all'articolo 7, paragrafo 1, e al capitolo I non si applicano alla somministrazione:

- a) ai ruminanti di:
 - i) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - ii) uova e prodotti a base di uova;
 - iii) collagene e gelatina derivati da non ruminanti;
 - iv) proteine idrolizzate derivate:
 - da parti di non ruminanti o
 - da cuoio e pelli di ruminanti;

Regolamento UE 142/2011

Allegato X - Materie prime per mangimi

Materie prime

- Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o i prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di cui all'articolo 10, lettere m), n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009 possono essere utilizzati per la produzione di gelatina e proteine idrolizzate.

Allegato X - Materie prime per mangimi

Norme di trasformazione per le proteine idrolizzate

- Le proteine idrolizzate sono prodotte con un processo comprendente misure atte a ridurre al minimo i rischi di contaminazione. Le proteine idrolizzate derivate da ruminanti devono avere un peso molecolare inferiore ai 10 000 Dalton.

Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013

Componente aggiuntivo

I FOA commercializzati sfusi o in big bag, contenenti proteine animali trasformate e farina di carne e ossa, devono essere mescolati con un componente selezionato tra quelli indicati nel Reg. UE 142/11, allegato XI, capo II, sez. 1, punto 3a (calce, stallatico, urina, compost, digestato del biogas, fertilizzanti minerali o altre sostanze non comprese tra gli ingredienti dei mangimi).

Il livello di inclusione minimo nel prodotto finale deve essere **>30%**. Dimensioni e forma devono essere tali da consentirne l'identificazione e il riconoscimento in caso di controllo.

Nel GdL del 31/01/2018 è stato concordato di recepire la proposta del tavolo tecnico sui fertilizzanti del MINSAL e MIPAF per un componente presente **>2%**.



Componente aggiuntivo

Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti detti, sono considerate idonee anche sostanze come l'idrossido di calcio in soluzione acquosa, l'1-1,5% di soda caustica sufficiente a determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale.

Per le sospensioni di farina di pesce può essere usato il Blu di Duramina FCF 250% (Blu Brillante FCF – E133) diluito al 2,5%, aggiungendo 10 ml della soluzione/Lt. Di sospensione di farina di pesce.

OGGETTO: circolare fertilizzanti organici

Omissis....seguenti sostanze, in fase produttiva o di confezionamento, ad un livello di inclusione minima del 2%:

- *Stallatico*: approvato dal reg. UE 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come letame essiccato e/o pollina essiccata (allegato 1 del D.Lgs 75/2010)
- *Urina*: approvato dal reg. UE 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a)
- *Minerali*: approvato dal reg. UE 142/2011 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come sostanza minerali *non feed grade*
- *Truciolo di legno*: secondo parere favorevole del Centro di Referenza Nazionale per la Sorveglianza e il Controllo degli Alimenti per gli Animali (C.Re.A.A.).
- Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti sopra elencati, si autorizzano anche l'idrossido di calcio in soluzione acquosa o 1-1.5% di soda caustica in quantità sufficiente da determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale; per le sospensioni di farina di pesce è idoneo anche il blu di Duramina FCF 250% (diluito al 250% della soluzione standard), aggiungendo 10 ml di questa soluzione per ogni litro di sospensione di farina di pesce.....Omissis

Nuove proposte all'interno dell'UE

► Fertilizzanti inorganici



► Trucioli di legno



► schegge di calcare



Nota Ministeriale n. 50496 – P del 16/12/2013

Componente aggiuntivo

Nota : per le proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione di animali d'allevamento si è in attesa di una interpretazione della Commissione Europea in merito all'obbligo di utilizzo del «Componente aggiuntivo».

Nota Ministeriale n. 6098 – P del 16/04/2014

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti che le contengono

L'esportazione delle PAT derivate da non ruminanti e quindi anche dei FOA, è consentita alle seguenti condizioni:

- Tali proteine siano destinati ad usi non vietati dall'art. 7 del Reg CE 999/2001:
- Sia stipulato un accordo bilaterale scritto tra lo Stato Membro (MS) e il Paese Terzo d'importazione. Con tale accordo il Paese Terzo si impegna a rispettare le regole relative al corretto uso di tali prodotti. (Oggi esiste solo con la Serbia)

Circolare ministeriale n.17551 del 25/07/2017

Fatto salvo quanto sopra descritto, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata (es. fertilizzanti)

PNAA 2018 - 2020

- **Capitolo 1: Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE**
- **Capitolo 2: Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente attivi e degli additivi (tetracicline nelle PAT)**
- **Capitolo 3: Piano di controllo ufficiale della presenza di Diossine - PCB Diossina Simili - PCB non Diossina-Simili**
- **Capitolo 4: Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine.**
- **Capitolo 5: Piano di controllo ufficiale della presenza di Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi;** (Fluoro, Arsenico, Melamina, Mercurio, Pesticidi clorurati, GHT)
- **Capitolo 6: Piano di controllo ufficiale della contaminazione microbica da Salmonella spp.**
- **Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati**
- **Capitolo 8: Controlli all'importazione**

PNAA 2018 – 2020 Cap. 1 BSE

Campioni in monitoraggio e sorveglianza

Regioni	Numero di campioni
Abruzzo	4
Basilicata	11
Bolzano	3
Calabria	4
Campania	75
Emilia-Romagna	111
Friuli Venezia Giulia	15
Lazio	38
Liguria	0
Lombardia	258
Marche	2
Molise	3
Piemonte	78
Puglia	27
Sardegna	14
Sicilia	20
Toscana	5
Trento	6
Umbria	4
Valle d'Aosta	2
Veneto	70
TOTALE	750

Regione	N° campioni Az. Ruminanti	N° campioni Az. Non ruminanti	N° campioni Filiera	N° campioni Az. Acquacoltura e filiera produttiva	Totale campioni PNAA 2018-2020
Abruzzo	12	42	19	5	78
Basilicata	11	1	4	2	18
Bolzano	14	13	2	4	33
Calabria	20	12	4	3	39
Campania	23	55	22	8	108
Emilia-Romagna	12	11	129	37	189
Friuli Venezia Giulia	4	5	7	24	40
Lazio	23	13	22	8	66
Liguria	4	2	2	2	10
Lombardia	31	24	106	42	203
Marche	8	6	26	5	45
Molise	6	15	1	2	24
Piemonte	26	9	57	45	137
Puglia	9	2	11	8	30
Sardegna	31	36	19	6	92
Sicilia	24	2	26	6	58
Toscana	11	13	23	13	60
Trento	3	1	2	12	18
Umbria	7	9	32	10	58
Valle d'A.	2	1	1	1	5
Veneto	19	28	85	57	189
Totale	300	300	600	300	1500

● PNAA 2018 – 2020

Il riscontro di contaminazioni da farine animali nei mangimi, negli ultimi anni, grazie anche all'intensa attività di controllo, risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi nell'ordine di poche unità ogni 10.000 controlli rispetto al 3% registrato nel 2001. Tali risultati incoraggianti sono stati ottenuti grazie a un'intensa campagna di controlli che ha visto il prelievo di un elevato numero di campioni (quasi 60000 nel periodo 2001-2016).

- La normativa in materia di etichettatura dei mangimi (Reg. (CE) 767/09) prevede l'indicazione obbligatoria della composizione del mangime, elencando in ordine decrescente di peso le materie prime realmente utilizzate e quindi contenute nel mangime. Tale dicitura, infatti, oltre a non essere corretta dal punto di vista dell'etichettatura (la dichiarazione di una materia prima non presente nella formula e quindi non volontariamente inclusa nel mangime non è legalmente possibile e non può essere riportata), vanifica l'attività di campionamento per la ricerca di DNA di ruminanti di cui ad oggi è ancora vietata la presenza in mangimi per pesci, sollevando dubbi interpretativi sulla non conformità del campione. (v. anche nota ministeriale 10848 del 2.5.2016). L'eventuale presenza di latte nella composizione di mangimi per pesci non consente di collegare direttamente la presenza di DNA di ruminante a quella di PAT vietate. Pertanto si suggerisce di spostare parte del campionamento sulle materie prime, es. PAT avicole o emoglobina suina, valutando su queste matrici la maggiore significatività del controllo. Per affrontare il problema in modo più efficace i campionamenti riguardanti il settore acquacoltura sono da suddividere in campionamenti da effettuarsi in filiera e campionamenti da effettuarsi in impianto di acquacoltura. Inoltre nei prelievi in filiera si raccomanda di privilegiare il prelievo di materie prime di origine animale (PAT di avicoli e suini, farina di sangue, farina di pesce, emoglobina suina, emoderivati) in mangimificio.

Grazie per l'attenzione!

